

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA (STAGIONE SPORTIVA 2013/2014) RELATIVI:

- AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 – SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE
- ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE
- ALLE GARE DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE DI CALCIO A 5 PER LA STAG. SPORTIVA 2014-2015
- ALLE GARE DELLA I^ FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5
- ALLE GARE DELLA I^ FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5
- ALLE GARE VALEVOLI PER I SEDICESIMI DI FINALE E PER GLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA UNDER 21
- ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5.

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2013/2014, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale delle seguenti gare:

1. ultima giornata di andata del Campionato di Serie A Femminile;
2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B – Under 21 e Serie A Femminile;
3. gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia maschile e femminile (Play Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play Off);
4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2014/2015;
5. spareggio/promozione al campionato nazionale femminile di Serie A Stag. Sport. 2014/2015;
6. gare della I^ Fase della Coppa Italia di Serie B e della I^ Fase della Coppa Italia Femminile di Serie A;
7. gare valedoli quali sedicesimi ed ottavi di Finale della Coppa Italia Under 21;
8. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale del campionato Juniores di calcio a 5;

ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3,5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7 e 8 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte della società controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 37, comma 7 Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E MODALITA' PROCEDURALI PARTICOLARI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA STAGIONE 2013 -2014 RELATIVI:

- ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA DI CALCIO A 5
- ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA FEMMINILE DI CALCIO A 5
- ALLE GARE PER L'AMMISSIONE ALLA II^ FASE E NELLE GARE DELLA II FASE DI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE

Il Presidente Federale

Preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2013/2014, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla corte di Giustizia Federale relativi alle seguenti gare:

1. fase di Play Off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia;
2. fase di Play Off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile;
3. gare per l'ammissione alla II^ Fase e nelle gare della II^ Fase dei Play-Off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Under 21;

considerato la particolare articolazione del Campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque, del Campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque Femminile e del Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2013/2014 che, al termine della stagione regolare, prevedono lo svolgimento di gare per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia (Play Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play Off e II^ Fase dei Play Off):

considerato il ristretto margine temporale del calendario degli incontri interessanti i Play Off e le gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play Off;

ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29, commi 3), 5) e 7) del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva:

delibera

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2 e 3 in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b, comma 6 lett. b e comma 8 lett. b del Codice di giustizia Sportiva, dovranno essere preannunciati per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara, entro 30 minuti dal termine della stessa;

gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie";

gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, e pervenire in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 11.00 dello stesso giorno;il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato delle gare, devono essere proposti con atto motivato da trasmettere alla società, in uno alla prova di ricezione da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del giudice sportivo, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale, entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 RELATIVI:

- ALLE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A – A2 - B – SERIE A FEMMINILE - UNDER 21 DI CALCIO A 5
- ALLA FASE FINALE (III^ FASE) DELLA WINTER CUP DI CALCIO A 5
- ALLA FASE NAZIONALE FINALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A 5
- ALLA FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES ALLIEVI JUNIORES DI CALCIO A CINQUE

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2013/2014, per i procedimenti avanti al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle seguenti gare:

1. fasi finali della Coppa Italia di Serie A – A2 - B - Serie A Femminile - Under 21;
2. fase Finale (III Fase) della Winter Cup;
3. fase Nazionale Finale della Coppa Italia Femminile;
4. fase Nazionale Finale del Campionato Juniores Allievi Juniores di Calcio a cinque;

ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3 e 4 in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore

dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

il termine che cade in un giorno festivo a non è prorogato al giorno successivo;

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete